



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 189 del 04/11/2019**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.  
23 giugno 2011 n.118. Liquidazione spese atto di precetto su D.I.  
n. 1518/2017 - Dip. Cod. R.P. 723005 c/ Regione Puglia**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori

bilancio derivante da atto di precetto su D.I. 1518/2017, relativo al diritto, in favore del dipendente R.P. 723005, alle differenze retributive liquidate in € 11.440,27 oltre accessori di legge maturate per il periodo dall' 01.10.2015 al 31.07.2017 *"derivanti dal riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella qualifica di impiegato agricolo di III categoria, ottenuto con sentenza n. 4418 del 31.05.2012."*

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- in data 21.03.2019 veniva notificato in forma esecutiva all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 1518/2017 del 19.12.2017, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento di € 11.440,27 a titolo di differenze retributive maturate dal dipendente nel periodo compreso tra l' 01.10.2015 e il 31.07.2017 e di € 600,00, a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'IVA e del contributo integrativo, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
- avverso il predetto D.I. la Regione Puglia ha proposto giudizio di opposizione, a seguito del quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, con sentenza n. 780/2019, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e contributo integrativo, in favore dell'avv. Nicola Grippa, dichiaratosi anticipatario;
- con nota prot. AOO\_106-4962 dell' 01.03.2019, il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo della Sezione Personale e Organizzazione produceva il conteggio degli interessi legali calcolati da luglio 2017 al 31.01.2019 sull'importo di € 11.440,27, che venivano quantificati in € 30,44;
- con Disegno di Legge n. 37/2019 del 19.03.2019 si avviava la procedura prevista dall'art. 73 del D.lgs. 118/2011 al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme riconosciute in virtù della Sentenza n. 780/2019 del Tribunale di Taranto - Sez Lavoro, relativa al giudizio di opposizione a D.I. n. 1518/2017, e dello stesso decreto ingiuntivo;
- successivamente, detto debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva (art. 73, comma 4 Lett. A, del D.lgs. 118/2011) veniva approvato in virtù del silenzio assenso ex art. 73 comma 4 dlgs.118/2011;
- al fine della liquidazione delle somme riconosciute dai provvedimenti giudiziari sopra riportati, l'Amministrazione regionale attivava la procedura di verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e, all'esito della stessa, si riscontravano le condizioni per la sospensione della liquidazione delle somme a titolo di sorte capitale da corrispondere in favore del dip. Cod. R.P. 723005;
- contestualmente alle operazioni di verifica *de quibus*, con nota prot. AOO\_106 n. 11333 del 24.05.2019, inviata a mezzo Pec il 27.05.2019, e reiterata con pec in data 09.08.2019, l'Amministrazione regionale chiedeva all'avv. Nicola Grippa di produrre la fattura relativa alle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziari in parola, al fine della liquidazione delle stesse da parte dell'Ente regionale. Alla richiesta non veniva dato riscontro da parte del legale officiato della difesa del dipendente;
- tuttavia, l'Avv. Nicola Grippa attivava la procedura esecutiva per il prelievo forzoso delle somme riconosciute dal decreto ingiuntivo n. 1518/2017 del Tribunale di Taranto - Sez Lavoro, notificando all'Avvocatura regionale in data 06.08.2019 atto di precetto, da questa poi trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione con pec del 19.08.2019;

- di conseguenza, al fine di non creare maggiore pregiudizio all'Amministrazione regionale in caso di attivazione di procedure giudiziali per l'esecuzione forzata, con precedente provvedimento dirigenziale di liquidazione è stato proposto l'impegno e la liquidazione della somma dovuta a titolo di spese di giudizio, in favore del procuratore distrattario dell'opposto, con la riserva, tuttavia, di ogni azione per la verifica della regolarità contributiva, previdenziale e fiscale da parte del legale sopra citato, in assenza di produzione delle fatture da parte dello stesso;


-pertanto, in considerazione dell'avvenuta adozione del provvedimento dirigenziale di liquidazione delle spese di giudizio, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione occorre, altresì, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per le sole spese sopportate per l'attivazione della procedura esecutiva di cui all'atto di precetto notificato in data 06.08.2019 ammontanti complessivamente ad € 364,78 (di cui 250,00 a titolo di compenso di atto di precetto, € 37,50 per spese generali pari al 15% su onorari, € 11,50 per Cap pari al 4%, € 65,78 di IVA 22%).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede per gli interessi, rivalutazione e spese di giudizio dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

**L'Assessore**

**Antonio Nunziante**



**Schema di Disegno di Legge**  
**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)**  
**del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.**  
**Liquidazione spese atto di precetto su D.I. n. 1518/2017 - Dip. Cod. R.P. 723005 c/**  
**Regione Puglia**

**Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

**Il debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione spese atto di precetto su D.I. n. 1518/2017 notificato il 06.08.2019 per l'esecuzione del D.I. n. 1518/2017 emesso dal Tribunale di Taranto - Sez. Lavoro, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:**

- **Avv. Nicola Grippa: importo complessivo € 364,78 (trecentosessantaquattro,78) a titolo di spese attivazione procedura esecutiva.**

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

**Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 364,78 per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.**